



Esecuzione Immediata

CITTÀ DI CORLEONE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 81 DEL 02/10/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. RIPROPOSIZIONE PER ADEGUAMENTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno 2 del mese di ottobre alle ore 19:35 a seguito di invito diramato con nota prot. n. 30742 del 27/09/2024, si è riunito, in prima seduta, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Presiede la seduta il Presidente **Rosa Anna Maria Bonanno**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e sono assenti 4 sebbene invitati come segue:
(Consiglieri presenti all'inizio della trattazione dell'argomento)

N° ord.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N° ord.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	Bonanno Rosa Anna Maria	X		9	Maniscalco Giacomo	X	
2	Colletti Teresa	X		10	Nicolosi Nicolò	X	
3	Comaianni Vincenzo		X	11	Scalisi Calogero		X
4	Di Palermo Angelo	X		12	Schillaci Salvatore	X	
5	Filippello Chiara		X	13	Scianni Roberto	X	
6	Gulotta Melania		X	14	Siragusa Pio	X	
7	Macaluso Vincenzo	X		15	Vintaloro Giuseppe	X	
8	Manasseri Sofia Emanuela Francesca	X		16	Vintaloro Serena	X	

- Scrutatori: Di Palermo, Maniscalco, Scianni.
- Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Perla Gravante

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett.i della L. R. 48/91 e dell'art. 49 del D. Lgs n° 267/00, i pareri:

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. RIPROPOSIZIONE PER ADEGUAMENTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE".

Prende la parola il **Presidente del Consiglio Rosa Anna Maria BONANNO:**

Passiamo adesso al sesto punto all'ordine del giorno come da prelievo. Anche quest'atto è stato esaminato dalla prima e dalla seconda commissione consiliare ed entrambe hanno dato parere favorevole. Poi abbiamo un parere di regolarità tecnica favorevole e non necessita di parere di regolarità contabile.

A questo punto, interviene **Assessore comunale Pio SIRAGUSA:**

"Anche questo atto trattandosi di protezione civile mi ha visto dal momento del mio insediamento partecipe e interessato. Andando a consultare lo stato d'arte della squadra comunale di protezione civile subito mi è saltata all'occhio che questa squadra era monca per quanto riguarda alcuni aspetti. Il primo passaggio di costituzione di questa squadra è stato fatto da diverso tempo ma nel frattempo tramite un decreto del 2017 è intervenuta una nuova normativa, che in un certo senso, obbliga tutti gli enti del terzo settore e anche gli enti di partecipazione pubblica, come in questo caso, ad iscriversi al registro RuntS del terzo settore a livello nazionale. Purtroppo se non si ha questo requisito se ad esempio escono dei bandi o possibilità di finanziamenti non si può partecipare. Ci sono diverse occasioni che ci possono consentire di acquisire mezzi, di acquisire servizi, anche poter andare incontro a quelle che sono le spese dei volontari e quant'altro, quindi ho trovato importante subito mettere mano e fare l'adeguamento dello statuto. Facendo questo passaggio possiamo avere finalmente questo requisito e quindi poter far parte di questo elenco a livello nazionale ed avere accesso alle possibilità di partecipare agli avvisi nazionali e regionali. Si spera quindi così di poter acquisire una serie di mezzi che ci possono consentire di dare risposte reali al nostro territorio, possono essere mezzi di emergenza che ci possono aiutare anche nella manutenzione dei servizi per esempio togliere le erbacce, sistemare frane, fognature etc... Quindi il motivo per cui abbiamo fatto questo adeguamento è principalmente e esclusivamente questo, rendere un organo operativo a 360 gradi."

Interviene il **Presidente del Consiglio Rosa Anna Maria BONANNO:**

Metto in votazione l'atto

Presenti 12

Favorevoli 12

Contrari //

Astenuti //

Il Consiglio Comunale

Ad unanimità di voti palesamente espressi approva la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. RIPROPOSIZIONE PER ADEGUAMENTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE

A questo punto, interviene **Presidente del Consiglio Rosa Anna Maria BONANNO:**

Metto in votazione l'immediata esecutività dell'atto

Presenti 12

Favorevoli 12

Contrari //

Astenuti //

Il Consiglio Comunale

Ad unanimità di voti palesemente espressi approva l'immediata esecutività dell'atto



Città di Corleone

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Area 3 -- *Tecnica - Cura Del Territorio e Pianificazione Territoriale*

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: approvazione Regolamento per la Costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile. Riproposizione per adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Su iniziativa del Sindaco dott. Walter Rà

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale ing. Giovanni Piccione

che attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013.

PREMESSO

- che a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile" è stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- che all'art 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 vengono indicate la definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione Civile;
- che all'art 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- che all' art 3 comma 1 lettera C del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 i Sindaci e i Sindaci metropolitani, vengono definiti, nell'ambito del Servizio Nazionale di protezione Civile, autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni e che le attribuzioni sono disciplinate dall' art. 6 del suddetto Dlgs 1/2018;
- che all' art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite le responsabilità del Sindaco ed in particolare così come disciplinato al comma 1 lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;
- che i Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali
 - a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane;
 - b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;
 - c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare

in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nel piano di emergenza di cui alla lettera b);

- d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;
- e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
- f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Città Metropolitana di Palermo e al Presidente della Regione Sicilia.

- che il D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, la coesione e protezione sociale;

CONSIDERATO

- che la sempre maggiore frequenza in cui avvengono eventi critici, la complessità degli interventi e il carico di responsabilità che la legge assegna agli Enti Locali e ai Sindaci, rendono indispensabile che l'Amministrazione Comunale sia organizzata al meglio per fronteggiare le diverse possibili emergenze di protezione civile sul territorio di competenza e che quindi sia dotata di efficaci strumenti operativi;
- che le attività di competenza comunale dirette a formare nei cittadini la consapevolezza dei problemi connessi alla Protezione Civile, nonché quelle finalizzate a diffondere una adeguata conoscenza dei rischi che esistono nel territorio comunale e delle relative modalità per prevenirli assumono sempre maggiore rilevanza;
- che le competenze dei comuni in materia di protezione civile, con particolare riferimento alla gestione operativa delle emergenze determinate dalle diverse tipologie di rischi presenti sul territorio, non possono prescindere dalla collaborazione con un volontariato formato e addestrato;
- che le leggi vigenti prevedono un forte ruolo di coordinamento degli Enti Locali per l'attività di Protezione Civile svolta dai volontari;
- che l'amministrazione comunale riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di protezione civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale;

Dato atto

- che il Dipartimento della Protezione Civile stimola una forte identità nazionale del volontario di protezione civile;
- che il volontariato si integra inoltre con gli altri livelli territoriali di intervento previsti nell'organizzazione del sistema della Protezione civile, in base al principio della sussidiarietà verticale;
- che il volontariato svolge un ruolo importante, coadiuvando le istituzioni, per operare la salvaguardia della popolazione al verificarsi dell'emergenza;

Vista la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile avente ad oggetto: "approvazione di uno schema-tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile";

Visti

- Il D.Lgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- Il D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore"
- Il D.P.C.M. 09 Novembre 2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile"

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n 107 del 16.11.2022 con la quale è stato approvato il Regolamento e Costituito il Gruppo Comunali di Volontari di Protezione Civile (GCVPC)

Dato atto che il GCVPC risulta iscritto nell'elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana - Aggiornato al 31/07/2024 a n° 1451 giusto DDG N. 484 del 26/09/2022

Visto D. Lgs. 267/2000;

Visto OO.EE.LL.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Ritenuto necessario

- che il Comune di Corleone disponga di un Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile anche per garantire a tutti cittadini che vogliano prestare, senza fini di lucro, la loro opera a favore della collettività, la più ampia possibilità di partecipazione;
- che il gruppo comunale debba collaborare fattivamente con il Comune di Corleone nella pianificazione e attuazione della complessiva attività di Protezione Civile comunale, in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- che il gruppo Comunale venga riconosciuto a livello nazionale con l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale enti Terzo Settore), registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), usufruendo delle opportunità formative in programma, potendo inoltre mettere a disposizione le proprie risorse umane anche al di fuori territorio comunale;

Considerato, pertanto che necessita adeguare il regolamento comunale del gruppo comunale di volontari di protezione civile, al regolamento tipo allegato alla sopra richiamata Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il regolamento per il funzionamento del gruppo comunale contenente e, predisposto dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale modificato ed adeguato alla Direttiva di cui sopra in sostituzione del precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n 107 del 16.11.2022.

DATO ATTO della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

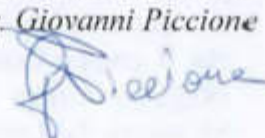
PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di assumere** le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante della presente proposta;
2. **Di approvare**, l'allegato di Regolamento per il funzionamento del "Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile" modificato ed adeguato allo schema di cui alla Direttiva 22.12.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della Protezione Civile facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **Di dare atto** che con l'approvazione del presente atto è cessato ex nunc il regolamento approvato con deliberazione di C.C. n 107 del 16.11.2022 fatta salva la costituzione del GCVPC.
4. **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale di attuare le attività previste per il riconoscimento e l'iscrizione del gruppo al RUNTS.
5. **Di dare atto**, valutato il parere positivo del Sindaco, che il Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale, ricoprirà il ruolo di interfaccia dell'Amministrazione con il coordinatore dei volontari del gruppo comunale;
6. **Di dichiarare** l'atto, con separata votazione immediatamente esecutivo, esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
7. **Di dare mandato** all'Area 1 - Ufficio di Segreteria Generale, di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - permanentemente nell'apposita sezione "Regolamenti" del sito istituzionale;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso;

Rende noto

- ✓ che la struttura amministrativa competente è l'Area 3 - Tecnica;
- ✓ che il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Piccione;
- ✓ che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
di Protezione Civile Comunale
ing. Giovanni Piccione



il Sindaco
dott. Walter Rà



PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Modifica/adeguamento Regolamento per la Costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- ☐ parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
☐ parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegato

Corleone, li 27-08-2024

Il Responsabile III Settore

Arch. Enrico Gulotta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- ☐ parere FAVOREVOLE
☐ parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- ☐ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....					

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....					

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa";

- ☐ parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Corleone, li 27-09-2024

Il Responsabile II Settore

Dott. Liliana Di Miceli

Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI ☐ NO ☐



CITTÀ DI CORLEONE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNALE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°

del

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 1 (Premessa)

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di Protezione Civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale.

A tal fine, intende promuovere lo sviluppo di un Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opportunamente formato, attrezzato ed operativo che, in collaborazione con gli altri gruppi afferenti agli Organismi di Volontariato di Protezione Civile, possa essere di servizio alla collettività incrementando l'efficienza e l'efficacia del sistema di Protezione Civile locale.

Articolo 2 (Costituzione, Finalità, Sede, Scioglimento)

Presso il comune di Corleone è formalmente costituito il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, d'ora in poi: "GCVPC" ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del D.Lgs. 117/2017 quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n 106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

La finalità del presente documento è disciplinare l'azione di cittadini, che in modo volontario e gratuito decidono di aderire al GCVPC per collaborare personalmente alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di eventi calamitosi, unitamente alle componenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018; l'attività operativa ed i dettagli dell'organizzazione del GCVPC saranno invece disciplinati da un regolamento interno, da approvare con atto dirigenziale dopo discussione con l'Assemblea del GCVPC, previa ratifica del Consiglio Comunale.

Il GCVPC non ha scopo di lucro, è apolitico e persegue finalità esclusivamente connesse alla solidarietà, alla diffusione della cultura della prevenzione ed alla tutela della popolazione e del territorio attraverso una diffusa vigilanza territoriale ed uno stretto rapporto di collaborazione con il Servizio di Protezione Civile del Comune di Corleone

Il Comune promuove le forme più opportune per incentivare l'adesione al GCVPC.

Il GCVPC ha sede legale ed operativa presso il Centro di Protezione Civile in contrada Santa Lucia.

Qualora necessario, il GCVPC può essere sciolto dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 3 (Il Sindaco)

1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di

autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; Il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento

Articolo 4 (Obiettivi del Gruppo)

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.11712017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile

Articolo 5 (Attività del GCVPC)

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.
- Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

In particolare il Gruppo collabora con l'Amministrazione Comunale nei seguenti ambiti:

A) Protezione Civile - funzione prioritaria

- Previsione: attività di studio ed individuazione delle cause che possano comportare rischio rilevante per le cose o le persone che interessino l'ambito territoriale del Comune di Corleone;
- Prevenzione: attività volte ad evitare o ridurre al minimo il rischio, agendo direttamente sulle cause che lo determinano e collaborando preventivamente allo sviluppo nella popolazione di una moderna coscienza di protezione civile;
- Soccorso: attività volte alla predisposizione di servizi di primo intervento e di collaborazione con gli organi di protezione civile, al verificarsi di un qualsiasi evento calamitoso per le cose o le persone, che interessi l'ambito territoriale del Comune di Corleone;
- Superamento dell'emergenza: attività volte ad attuare tutte quelle iniziative che favoriscano la ripresa ed il ritorno alla normalità;
- Monitoraggio e presidio territoriale in fase previsionale, in corso di evento e in post evento.
- Esercitazioni: attività svolte per mantenere un alto livello nella capacità di risposta del sistema alle possibili emergenze.

Qualora richiesto dal Servizio di Protezione Civile comunale, il volontario può altresì collaborare alle attività di sopralluogo, di rilievo e di pianificazione di emergenza.

Il GCVPC, in emergenza, opera alle dipendenze dirette del Sindaco e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

B) Interventi di pubblica utilità anche non connessi a situazioni emergenziali. Ogni situazione dovrà essere specificatamente autorizzata dal Sindaco ed essere svolta nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

C) Ogni altro impiego (effettuato in forma autonoma o anche a servizio di soggetti terzi) volto ad autofinanziare il gruppo stesso. Ogni situazione dovrà essere specificatamente autorizzata dal Sindaco ed essere svolta nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Articolo 6

(Criteri di iscrizione, ammissione ed esclusione)

1. L'ammissione è subordinata a:

- a. Presentazione di apposita domanda da parte dell'aspirante volontario (modulistica predisposta allegato A). Alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati i documenti in essa richiesti, fra cui il certificato medico attestante il possesso di condizioni psicofisiche idonee all'espletamento del servizio di protezione civile;

Costituisce titolo preferenziale per l'accettazione della domanda:

- l'aver prestato servizio nelle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Forestale) o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o nella Polizia Municipale o Esercito Italiano;
- il possesso di specifiche conoscenze tecniche quale esperto in telecomunicazioni, Geologo, Ingegnere civile ed altre ancora utili in caso di emergenza, nonché l'esercizio di determinate professioni attinenti lo stato di necessità e urgenza quale speleologo, istruttore di nuoto e sub, e simili;
- soggetti che abbiano effettuato servizio militare sostitutivo presso enti umanitari e ambientali;
- l'appartenenza ad un'associazione di volontariato riconosciuta a livello nazionale o regionale;

b. L'espletamento della fase istruttoria a cura del Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale ed accettazione della stessa da parte del Sindaco pro tempore del Comune di Corleone;

2. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifichi le generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile.
3. Al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile potranno aderire cittadini di ambo i sessi di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75, residenti nel Comune. Possono aderire al GCVPC anche persone iscritte ad altre associazioni di volontariato; questi soggetti, all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione, sono tenute ad indicare attraverso quale delle associazioni a cui sono iscritti presteranno servizio operativo di protezione civile
4. Può aderire al GCVPC, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, anche chi ha superato il sedicesimo anno di età; tale volontario tuttavia può essere impiegato solo per attività di formazione teorica, in manifestazioni dimostrative oppure nell'ambito del supporto amministrativo del GCVPC, e comunque mai in attività di emergenza.
5. L'appartenenza al GCVPC si perde:
 - a. per richiesta espressa del socio;
 - b. per comportamento contrastante con gli scopi del gruppo;
 - c. per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dai regolamenti approvati.
6. Il volontario può essere espulso per comprovate e reiterate mancanze del rispetto del presente Regolamento (e dei successivi atti dirigenziali), con provvedimento del Sindaco su proposta del RSPC. In tal caso, prima di provvedere all'espulsione, è data facoltà ai soggetti competenti di disporre una temporanea sospensione del volontario inadempiente.
7. Ogni volontario potrà rinunciare all'iscrizione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco ed al Coordinatore del Gruppo. In caso di rinuncia il Servizio di Protezione Civile Comunale provvederà alla cancellazione dall'elenco del Gruppo ed alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in dotazione per l'attività di volontariato. Il volontario receduto, decaduto o espulso, ha l'obbligo di restituire l'abbigliamento e le attrezzature affidategli in comodato d'uso.

Il Comune individuerà le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi al Gruppo Comunale di Protezione Civile dovranno essere: muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna, in conformità al fac-simile allegato al presente regolamento (allegato B), dotati di apposita uniforme e di simboli identificativi, conformi alle

disposizioni nazionali e regionali, che verrà consegnata a termine di apposito corso di addestramento di cui all'art. 5 stabiliti successivamente. Nel frattempo verrà dotato di indumenti di protezione minimi al fine dell'operatività.

Articolo 7 (Organi del GCVPC)

Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

Articolo 8 (Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC)

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Articolo 9 (Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del

Consiglio presenti.

- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Articolo 10 (Coordinatore operativo)

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 8 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato

 - anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 8 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 5, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 2) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 3) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 4) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività

formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

- 5) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 6) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 7) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 8) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 9) L'Assemblea ai sensi dell'art. 8 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 11

(Addestramento e specializzazione)

I volontari verranno addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tecnici specializzati, Tecnici o agenti del Corpo Forestale dello Stato, tecnici dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che per compiti istituzionali cui attendono sono ritenuti idonei. L'iscrizione al Gruppo comporterà la partecipazione ai corsi d'informazione, formazione, addestramento, aggiornamento, esercitazioni secondo quanto previsto dagli organi competenti, anche attraverso la collaborazione di personale accreditato con specifiche competenze.

I volontari potranno organizzare autonomamente corsi di aggiornamento, di specializzazione ed esercitazioni, previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato. All'interno del Gruppo potranno essere create unità operative specializzate, in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto ed alle specifiche professionalità dei volontari aderenti al Gruppo.

Specializzazioni

All'interno del gruppo sono individuati i seguenti settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto:

- settore tecnico logistico, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi, attendamenti e accoglienza;
- settore radiocomunicazioni, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti alle stazioni base e a gli operatori radio;
- settore primo e pronto soccorso, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi di primo soccorso e assistenza socio sanitaria;
- settore della vigilanza e prevenzione degli incendi in specie di interfaccia;
- settore mezzi ed attrezzature, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti agli automezzi, al magazzino ed alla manutenzione gestiti dal Responsabile dell' Area Tecnica e manutentiva.
- settore di vigilanza e controllo del territorio non armato.

Per ogni settore il coordinatore propone la nomina di un responsabile che sarà ratificata dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale

Per le attività esercitative e di emergenza il gruppo è suddiviso in squadre operative.

Articolo 12 (Equipaggiamento)

1. Dotazioni tecniche, vestiario e dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dall'Amministrazione Comunale, prioritariamente con la forma del comodato d'uso: in ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune e faranno parte del patrimonio del Comune stesso.
2. Il Comune avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza.
3. Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale non più utile all'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso ed alla conseguente cancellazione dall'inventario.
4. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche dell'Amministrazione Comunale in emergenza da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, ove richiesto, di patenti, abilitazioni od autorizzazioni amministrative.
5. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il Coordinatore del Gruppo ed il Servizio di Protezione Civile del Comune.

Articolo 13 (Risorse)

Il Gruppo si avvarrà per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione da enti pubblici e privati, dall'Amministrazione comunale in comodato d'uso, oppure donate da privati cittadini. Ogni assegnazione avverrà a seguito della compilazione di apposito verbale di consegna. Per quanto attiene le convenzioni e assegnazione di mezzi e locali, gli stessi verranno assegnati su approvazione del consiglio comunale.

Ogni anno l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di risorse finanziarie in misura ritenuta adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di protezione civile, saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge con destinazione vincolata.

Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune

Entro il primo novembre di ogni anno, il Coordinatore, formula richiesta scritta e motivata di attrezzature e quant'altro riterrà utile all'espletamento delle attività del Gruppo.

Per quanto riguarda le donazioni di beni immobili e/o mobili, anche di modico valore, si rinvia a quanto stabilito dal codice civile. I relativi beni saranno acquisiti al patrimonio del Comune.

Le attrezzature assegnate dovranno essere mantenute in perfetta efficienza, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell'Area Tecnico manutentiva, ai sensi del Regolamento comunale di Protezione Civile.

Articolo 14 (Diritti)

- 1) Il volontario **del Gruppo**, quale persona che svolge l'attività di volontariato **organizzato di protezione civile** in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al

riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, **secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo** svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter **operare**, ha diritto di **fruire** di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Il GCVPC sarà iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile nonché censito nell'elenco nazionale e regionale del dipartimento di protezione civile, previsti rispettivamente da: D.P. Reg 12/2001 e del D.P.R 194/2001 s.rn, Può nel rispetto delle vigenti normative richiedere contributi per il potenziamento della propria funzionalità.

Gli appartenenti al GCVPC sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e non possono svolgere, nelle vesti di volontari, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Per la tutela del valore etico e morale dell'organizzazione e per l'efficacia della sua opera, gli aderenti al GCVPC, si impegnano a :

- sottoporsi alla visita medica di idoneità alla mansione svolta, onde acquisire il certificato medico previsto dalla normativa vigente in materia;
- comunicare tempestivamente al Coordinatore ogni variazione del proprio stato di salute che potrebbe inficiarne l'idoneità ad operare;
- osservare quanto contenuto nel presente regolamento, nei regolamenti interni, nelle deliberazioni legalmente adottate dagli organi competenti e nelle norme che regolano l'attività del volontariato in ambito di protezione civile;
- non svolgere alcuna azione contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e coordinamento degli interventi;
- partecipare liberamente alle attività proposte;
- attenersi scrupolosamente alle direttive emanate dal Coordinatore, già condivise con il Dirigente del Settore Protezione Civile, in merito agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento;
- partecipare con impegno e nei limiti delle proprie possibilità alle attività formative, informative e di addestramento promosse dall'Ente;
- espletare il servizio con regolarità e diligenza;
- rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati, nonché a rendersi disponibili all'impiego in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza;
- utilizzare sempre e per ogni attività i necessari dispositivi di protezione individuale e di riconoscimento, vigilando affinché i propri colleghi facciano altrettanto;
- svolgere il servizio in forma del tutto gratuita ed a non accettare alcun tipo di remunerazione o compenso per l'attività prestata, salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento;
- non divulgare fatti e circostanze, lesivi della riservatezza degli altri volontari e dei soggetti incontrati durante lo svolgimento del servizio;
- restituire tempestivamente l'equipaggiamento ricevuto, dal momento in cui cessa l'appartenenza al GCVPC;

3. Gli appartenenti al gruppo hanno diritto:

- a partecipare alle attività promosse dal gruppo;
- a fregiarsi delle insegne del gruppo;
- a partecipare ad esercitazioni o corsi promossi da altri gruppi.

Articolo 15

(Garanzie a tutela del volontariato)

1. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n.117/2017 "Codice del terzo settore", al volontario viene data debita copertura assicurativa, mediante polizza stipulata dall'Amministrazione Comunale (con oneri a proprio carico), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Nel rispetto dell'art. 39 del D.Lgs. n.1/2018 e dell'art. 8 del "Regolamento Regionale in materia di volontariato di Protezione Civile" n. 1 del 25/11/2010, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, ai volontari è garantito:
 - il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - la copertura assicurativa ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Qualora il volontario sia un lavoratore autonomo, sempre ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. n. 1/2018, il rimborso della somma sarà equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16

(Disposizioni finali e norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al Codice Civile.

I principali riferimenti normativi e disposizioni alla base del presente Regolamento risultano essere i seguenti:

- decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore";
- decreto legislativo 2 Gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 "Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria";
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 25 novembre 2013 "Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012";

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 6

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 24 febbraio 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A01281

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 22 dicembre 2022.

Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Visti gli articoli 116, 117 e 118 della Costituzione italiana;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore» a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

Visto il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: "Codice della protezione civile"»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;



Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 recante «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», che ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020 inerente «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate»;

Vista la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 41948 del 28 maggio 2010 riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile;

Vista la circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 46376 del 2 agosto 2011 concernente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività addestrative e, in particolare, contenente disposizioni attuative della predetta circolare del 28 maggio 2010;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 recante «Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante «Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto 12 gennaio 2012»;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalità e limiti dell'intervento

delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale;

Vista la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco



nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

Considerato che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

Considerato che l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che, al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall'art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare la presente direttiva per l'approvazione dello «schema-tipo» per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 35, comma 1, del Codice della protezione civile, per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nel rispetto delle peculiarità territoriali e garantire e assicurare un'adeguata e appropriata risposta del volontariato organizzato di protezione civile alle attività e agli eventi di protezione civile;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 14 dicembre 2022;

EMANA
la seguente direttiva:

1. Finalità e principi

La presente direttiva è emanata in attuazione delle disposizioni dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 recante «Codice della protezione civile», alla luce della riforma del Terzo settore, operata dal decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera h), della legge 6 giugno 2016, n. 106» al fine di dare un indirizzo unitario per la costituzione dei gruppi comunali di protezione civile, volto a garantire un quadro coordinato e integrato tra i diversi livelli locali organizzativi di protezione civile nel rispetto delle peculiarità dei territori valorizzando altresì la funzione sociale dell'apporto volontario dei cittadini.

In considerazione della suddetta finalità, i comuni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attività autorizzata, nella propria autonomia, possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, sulla base di uno schema-tipo, basato sugli elementi fondamentali riportati nella presente direttiva, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018 «Codice di protezione civile» e, per quanto compatibili, dell'art. 21 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», che possono essere adottati dai singoli comuni in maniera aderente ai principi di differenziazione e adeguatezza.

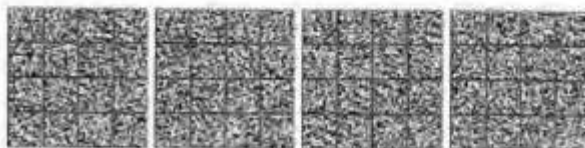
Non può essere costituito più di un Gruppo comunale di protezione civile per ciascun comune.

Costituiscono elementi fondamentali del regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile le prescrizioni di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, che prevede:

a) che il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;

b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.

La predetta norma fornisce elementi significativi per l'inquadramento dei gruppi comunali di protezione civile, fornendo alcune prime indicazioni importanti per indirizzarne e definirne la piena partecipazione agli interventi in emergenza, alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, a quelle di pianificazione delle emergenze nonché alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile, distinguendo in modo netto gli aspetti gestionali demandati all'Amministrazione comunale di riferimento da quelli afferenti all'assetto organizzativo proprio del volontariato. In particolare, la gestione amministrativa e di conseguenza contabile, ivi compresa quella derivante da raccolte fondi, viene esplicitamente assegnata, nella sua totalità, all'ente che ha costituito il Gruppo comunale e che ne detiene al tempo stesso la responsabilità. Tale ente, di conseguenza, è l'unico responsabile



delle procedure amministrativo-contabili del Gruppo comunale. Il Gruppo comunale di protezione civile individua, secondo i principi di democraticità e le modalità di cui all'art. 13, punto 1 dello schema tipo di regolamento allegato, il proprio coordinatore operativo, che è nominato dal sindaco.

Costituiscono, altresì, elementi fondamentali del regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile le seguenti prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice del Terzo settore, in quanto applicabili ai predetti gruppi comunali:

a) la denominazione, così formulata: «Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del comune di»;

b) l'assenza di scopo di lucro e la previsione di attività e azioni spontanee e gratuite;

c) le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;

d) lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del Codice del Terzo settore;

e) i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi;

f) i requisiti per l'ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta, nonché le procedure per la perdita dei requisiti di volontario effettivo;

g) la durata e le modalità di elezione e di revoca del coordinatore operativo.

Nello schema tipo di regolamento sono altresì indicate le modalità in cui il comune cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale rendendo disponibile una sede operativa idonea e regolando la gestione del relativo patrimonio.

L'allegato A, che forma parte integrante della presente direttiva, riporta un modello esemplificativo per la redazione di uno schema tipo di regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

Il regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, deliberato dal consiglio comunale, potrà riportare o rinviare a un successivo atto la specifica e dettagliata disciplina in merito alle modalità di organizzazione e alle specifiche attività del GCVPC, secondo i punti fondamentali, riportati e descritti nel citato modello di schema tipo di regolamento (allegato A).

Il Gruppo comunale, secondo le disposizioni regionali, dovrà essere iscritto all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile e potrà aderire, qualora costituiti, ad organismi di volontariato, quali coordinamenti e consulte, operanti nell'ambito della protezione civile e, ove previsto, iscritti all'elenco territoriale.

2. Gruppi intercomunali, provinciali e metropolitani di protezione civile.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice della protezione civile, possono essere costituiti gruppi intercomunali (GIVPC), provinciali o metropolitani di volontariato di protezione civile (GPVPC o GMVPC) in conformità a quanto previsto dalla presente direttiva e dalle disposizioni regionali

vigenti. In tal caso ogni riferimento al comune presente nella presente direttiva e nell'Allegato A è riferibile, ove compatibile, rispettivamente all'Unione di comuni (o comune individuato capofila), alla provincia/città metropolitana oppure all'ente pubblico responsabile della sua costituzione.

La gestione amministrativa del Gruppo provinciale/metropolitano di volontariato di protezione civile, se prevista dalle disposizioni regionali vigenti, è assicurata dalla provincia/città metropolitana e dall'ente responsabile della sua costituzione.

La gestione amministrativa del Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile viene assicurata dall'Unione dei relativi comuni, ove costituita, ovvero dal comune capofila individuato ai sensi della relativa convenzione o accordo stipulati dai comuni partecipanti, ovvero dall'ente responsabile della sua costituzione.

In coerenza a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», possono essere costituiti secondo quanto previsto da questa direttiva anche i gruppi metropolitani di protezione civile (GMVPC). In tal caso ogni riferimento presente nella presente direttiva al comune è riferibile, ove compatibile alla città metropolitana. La gestione amministrativa del Gruppo metropolitano di protezione civile è assicurata dalla città metropolitana.

3. Clausola di salvaguardia.

Per le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti, dalle relative norme di attuazione e leggi regionali/provinciali in materia, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.

Per i gruppi comunali di protezione civile e per le aggregazioni intercomunali di Protezione civile la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede all'attuazione dei principi contenuti nella presente direttiva con proprio atto in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Per i corpi e per le unioni distrettuali dei Vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi gli statuti, approvati ai sensi delle disposizioni provinciali e regionali in materia, nei rapporti con i rispettivi comuni. L'iscrizione dei medesimi corpi ed unioni distrettuali nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile consente l'iscrizione, quali organizzazioni di volontariato (OdV), nel Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di adeguare i propri statuti secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. Clausola di invarianza della spesa.

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito degli ordinari stanziamenti, delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



5. Disposizioni transitorie e finali.

I gruppi comunali esistenti e già iscritti nei registri del volontariato delle regioni e delle province autonome, le cui caratteristiche non risultino conformi a quanto disposto dalla presente direttiva, sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento allo schema tipo di regolamento di cui all'allegato A nel termine di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente tale termine sono cancellati dal Registro unico nazionale del Terzo settore con provvedimento del competente ufficio del RUNTS.

Relativamente alla presente direttiva, per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle normative statali, regionali e alle specifiche disposizioni vigenti in materia di volontariato di protezione civile.

La presente direttiva sarà inviata ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2022

Il Ministro: MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 487

ALLEGATO A

Schema-Tipo per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Art. 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1) È costituito con delibera di consiglio comunale n. del il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di di seguito GCVPC, nella sede legale del comune di in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadini e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.

3) Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2.

Il sindaco

1) Il sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018(1).

(1) La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali è svolta dal Presidente dell'unione e dal Presidente della provincia/città metropolitana, fatta salva la possibilità di delegarla.

2) Il sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3.

Obiettivi del gruppo

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 3, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4.

Attività del GCVPC

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.

2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;

b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4) Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

il registro dei volontari iscritti;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5.

Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività opera-



tive previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;

elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);

copia del documento di identità in corso di validità;

copia del codice fiscale.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.

6) In caso di rigetto motivato, il sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

7) Il comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 6.

Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;

tesserino di appartenenza al GCVPC;

vestiario e DPI idonei;

copia del regolamento.

Art. 7.

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

a) recesso volontario presentato dal volontario;

b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi consecutivi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;

c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;

d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco, quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8.

Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontariato del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9.

Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;

b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10.

Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;

b) consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;

c) coordinatore operativo.

Art. 11.

Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.

2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

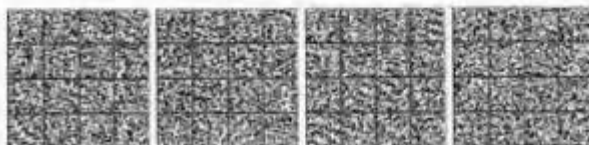
5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;

elezione e revoca del coordinatore operativo;

elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;

ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria.



la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12. Consiglio direttivo

1) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, e l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal coordinatore operativo.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.

4) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;

b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13. Coordinatore operativo

1) Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di (inserire la durata del mandato, da un minimo di tre a un massimo di cinque anni) ed è nominato dal sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.

3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4) Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.

8) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

9) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

10) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14. Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del sindaco del comune di riferimento e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15. Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.

2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune di riferimento.

3) Il comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.



Art. 16

Norme amministrative e finanziarie

1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVP comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2) Nel bilancio del comune di riferimento sono previste:

a. capitali di entrata in cui saranno iscritte le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.

b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi ai quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVP.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

23A01278

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 febbraio 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Elzonris», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 133/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta

Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuo-



ALLEGATO A alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del..... recante "Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."

**SCHEMA-TIPO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1**

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n..... del..... il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile didi seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di.....in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, **anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.**¹
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi **del presente regolamento.**

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile **ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita,**

¹ La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali è svolta dal Presidente dell'Unione e dal Presidente della Provincia/Città Metropolitana, fatta salva la possibilità di delegarla.

l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) **L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.**
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) **Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.**
- 4) **Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:**
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.**Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.**

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, **senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.**
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec., ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del **Comune** e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) **Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.**
- 8) **Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.**

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, **fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.**
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - **Copia del Regolamento.**

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi **continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;**
 - c) **perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;**
 - d) **utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.**
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni

dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del **Gruppo**, quale persona che svolge l'attività di volontariato **organizzato di protezione civile** in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, **secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.**
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter **operare**, ha diritto di **fruire** di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) **partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;**
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) **Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;**
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il **luogo** di incontro nel quale gli stessi **si possono esprimere** e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, **o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.**
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo **o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;**
 - **elezione** e revoca del Coordinatore operativo;
 - **elezione** e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività **predisposta dal coordinatore operativo.**

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, **o altro organismo analogo, è eletto** dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, **o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.**
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, **o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.** La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, **o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.**
- 4) Il Consiglio Direttivo, **o altro organismo analogo, in particolare:**
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è **eletto** dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di(inserire la durata del mandato, da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni) ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito **ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune**, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. **Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.** Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con **le indicazioni operative** di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) **Il coordinatore operativo** individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, **elegge** un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, **o altro organismo analogo**, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, **anche tramite la struttura comunale di protezione civile.**

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) **I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.**
- 3) Il Comune, **con specifiche modalità dallo stesso definite**, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.



CITTÀ DI CORLEONE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°107 DEL 16/11/2020

OGGETTO: Approvazione Regolamento e Costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.

L'anno duemilaventiti il giorno 16 del mese di novembre alle ore 16.00 a seguito di invito diramato con nota prot. n. 31759 del 30/10/2020 e integrazione nota prot. 32624 del 06/11/2020, si è riunito in seconda seduta il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente **Siragusa Pio**

Del Consiglio Comunale sono presenti n° 14 e sono assenti 2 sebbene invitati n° 16 come segue:
(Consiglieri presenti all'inizio della trattazione dell'argomento)

N° D'ord.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N° d'ord.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	Calandretti Luca	X		9	Grizzaffi Giovanni Francesco	X	
2	Castro Gianluca		X	10	Modesto Luigi	X	
3	Colletto Salvatore	X		11	Pascucci Maurizio	X	
4	Costa Gaetano	X		12	Pecoraro Anna	X	
5	Dragna Giuseppa	X		13	Pinzolo Ventura Maria Concetta	X	
6	Filippello Chiara		X	14	Scianni Antonino	X	
7	Gelardi Vincenzo	X		15	Siragusa Pio	X	
8	Governali Concetta	X		16	Vasi Vincenza	X	

Scrutatori: Colletto – Governali – Dragna.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Spataro.

Il consigliere Pascucci partecipa in videoconferenza

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. l della L. R. 48/91 e dell'art. 49 del D. Lgs n° 267/00, i pareri:

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

OGGETTO: Approvazione Regolamento e Costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.

Presenti: Calandretti, Colletto, Costa, Dragna, Gelardi, Governali, Grizzaffi, Modesto, Pascucci (video Conferenza), Pecoraro, Pinzolo Ventura, Scianni, Siragusa, Vasi.

Assenti: Castro, Filippello.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Spataro.

Partecipano il Sindaco, l'Assessore Crapisi, l'Assessore Gazzara, l'Assessore Schillaci.

Presiede la seduta il Presidente Pio Siragusa.

Il Presidente

Verificata la presenza del numero legale (14/16) dichiara aperta la seduta.

Nomina gli scrutatori: Colletto, Dragna, Governali.

Passa alla trattazione del terzo punto così come integrato all'o.d.g.

Comunica che sul Regolamento in trattazione sono stati presentati 15 emendamenti e sono stati resi i pareri favorevoli da parte del Responsabile Finanziario e dei Revisori. Le Commissioni hanno avuto modo di approfondire l'argomento e sono stati audite le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Il Consigliere Pascucci

È opportuno fare l'excursus dell'iter di questo provvedimento approvato dalla Giunta il 30 ottobre e arrivato in Consiglio Comunale con urgenza il 9 novembre, dove il Sindaco chiede il rinvio della trattazione per approfondimenti. Nelle commissioni I e III sono state audite le associazioni di volontariato "Procliv" e "Giubbe d'Italia". Sono stati proposti 15 emendamenti, alcuni anche dalla maggioranza. In commissione sono emerse contestazioni da parte delle associazioni e la volontà delle stesse a non partecipare al percorso dell'Amministrazione Comunale. Un fatto per me grave. Oggi si vanno ad approvare gli emendamenti, io ne ho proposto 12. Sarà un errore grave per l'Amministrazione se deciderà di andare avanti senza una concertazione con le due associazioni che si sono sentite escluse. La proposta presentata in Consiglio Comunale il 9 novembre non prevedeva la loro presenza. In questi mesi ci sono state incomprensioni, ma la loro presenza è prevista dal D.lgs. 117/2017. Corleone diventa baricentro di coordinamento della protezione civile della zona, come si fa a fare un percorso così autorevole senza la partecipazione di queste due associazioni? La Protezione Civile è un argomento sul quale dobbiamo stare uniti e non solo in Aula Consiliare. Perché fare questo incidente di percorso? Da notizie che mi sono giunte, per accontentare il marito di un Consigliere Comunale e il nipote di un altro Consigliere. Chiedo che proceda la concertazione già avviata con le associazioni."

Il Presidente

"Procediamo alla votazione degli articoli e dei relativi emendamenti". L'emendamento sostitutivo n. 1 è stato ritirato e di conseguenza sono decaduti gli emendamenti n. 12-13-14 e 15.

-Legge l'art. 1

Mette ai voti l'art. 1

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'art. 1

Il Presidente

- Legge l'art. 2
- Legge l'emendamento all'art. 2
- Mette ai voti l'emendamento all'art. 2

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'emendamento all'art. 2.

Il Presidente

Mette ai voti l'art. 2 così come emendato.

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'art. 2 così come emendato.

Il Presidente

- Legge l'art. 3
- Legge l'emendamento n. 3 all'art. 3
- Mette ai voti l'emendamento n. 3 all'art. 3

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'emendamento n. 3 all'art. 3

Il Presidente

- Legge l'emendamento n. 1 all'art. 3

- Mette ai voti l'emendamento n. 1 all'art. 3

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'emendamento n. 1 all'art. 3

Il Presidente

-Legge l'emendamento n. 5 all'art. 3

- Mette ai voti l'emendamento n. 5 all'art. 3
Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'emendamento n. 5 all'art. 3

Il Presidente

-Legge l'emendamento n. 6 all'art. 3

- Mette ai voti l'emendamento n. 6 all'art. 3
Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'emendamento n. 6 all'art. 3

Il Presidente

-Legge l'emendamento n. 7 all'art. 3

- Mette ai voti l'emendamento n. 7 all'art. 3
Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'emendamento n. 7 all'art. 3

Il Presidente

-Legge l'emendamento n. 8 all'art. 3

- Mette ai voti l'emendamento n. 8 all'art. 3
Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'emendamento n. 8 all'art. 3

Il Presidente

Mette ai voti l'art. 3 così come emendato.

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'art. 3 così come emendato.

Il Presidente

- Legge l'art. 4
- Legge l'emendamento n. 9 all'art. 4
- Mette ai voti l'emendamento n. 9 all'art. 4

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'emendamento n. 9 all'art. 4

Il Presidente

-Legge l'emendamento n. 10 all'art. 4

- Mette ai voti l'emendamento n. 10 all'art. 4

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'emendamento n. 10 all'art. 4

Il Presidente

-Legge l'emendamento n. 11 all'art. 4

- Mette ai voti l'emendamento n. 11 all'art. 4

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'emendamento n. 11 all'art. 4

Il Presidente

Mette ai voti l'art. 4 così come emendato.

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'art. 4 così come emendato.

Il Presidente

-Legge l'art. 5

Mette ai voti l'art. 5

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'art. 5

Il Presidente

-Legge l'art. 6

Mette ai voti l'art. 6

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'art. 6

Il Presidente

-Legge l'art. 7

Mette ai voti l'art. 7

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'art. 7

Il Presidente

-Legge l'art. 8

Mette ai voti l'art. 8

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'art. 8

Il Presidente

-Legge l'art. 9

"È stato presentato in Aula un emendamento all'art. 9"

Mette ai voti l'autorizzazione alla trattazione dell'emendamento presentato

Presenti 14 – favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la trattazione dell'emendamento all'art. 9

Il Presidente

-Legge l'emendamento all'art. 9

-Mette ai voti l'emendamento all'art. 9

Presenti 14 – favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'emendamento all'art. 9

Il Presidente

Mette ai voti l'art. 9 così come emendato

Presenti 14 – favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'art. 9 così come emendato.

Il Presidente

-Legge l'art. 10

Mette ai voti l'art. 10

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'art. 10

Il Presidente

-Legge l'art. 11

Mette ai voti l'art. 11

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'art. 11

Il Presidente

Preso atto che l'art 12 è ripetitivo, propone una sospensione dei lavori per redigere un emendamento abrogativo.

Mette ai voti la sospensione dei lavori

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la sospensione dei lavori.

Alle 17:24 riprende la seduta

Presenti: Calandretti, Colletto, Costa, Dragna, Gelardi, Governali, Grizzaffi, Modesto, Pascucci (video Conferenza), Pecoraro, Pinzolo Ventura, Scianni, Siragusa, Vasi.

Assenti: Castro, Filippello.

Il Presidente

Verificata la presenza del numero legale 14/16 riapre la seduta.

Mette ai voti l'autorizzazione alla trattazione dell'emendamento presentato.

Presenti 14 – favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la trattazione dell'emendamento all'art. 12

Il Presidente

-Legge l'emendamento all'art. 12

- Mette ai voti l'emendamento all'art. 12

Presenti 14 – Favorevoli 14

Il Consiglio Comunale

All'unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l'emendamento all'art. 12

Il Consigliere Pascucci

"Ho votato a favore di tutti gli emendamenti ma continuo a sollecitare l'Amministrazione Comunale a bloccare questa votazione. Con questo atto di forza c'è una violazione del D.Lgs. 117/2017. Il mio voto è contrario e vi preannuncio che saranno fatte dalla mia forza politica Interrogazioni all'ARS, al Senato e alla Camera dei Deputati. Cercherò di impugnare e bloccare questo atto."

Il Sindaco

Ringrazia il Consiglio Comunale per l'attività svolta. "Ci sono strumenti che danno opportunità ai comuni per risolvere problemi di natura civile. Non si coglie quale sia il pregiudizio per le associazioni locali. La nostra è una amministrazione civica, non ci sono parti politiche privilegiate e non ci saranno filiere privilegiate; tutti potranno partecipare. Certe affermazioni appaiono eccessive. Non credo che un'interrogazione parlamentare possa impedire la costituzione. A volte qualche interrogazione parlamentare ha determinato qualche ispezione, come successo per gli asili, comportandone la chiusura e quindi un danno al Comune. Io mi adopererò per portare benefici, c'è chi invece opera portando un danno all'Ente, come la mancata erogazione di fondi o la chiusura dei servizi. Ciò che può essere corretto va sistemato, ma non per arrecare danno. Io posso garantire la regolarità dei percorsi, vengano da me per avere chiarimenti."

Il Consigliere Modesto

"Capisco la posizione del mio capogruppo, ma la mia posizione è diversa. Il mio voto è favorevole. Spero che il Sindaco possa rassicurare le associazioni da quest'Aula."

Il Presidente

Mette ai voti l'intero atto così come emendato.

Presenti 14 – favorevoli 13 – Contrari 1 (Pascucci)

Il Consiglio Comunale

A maggioranza dei voti palesemente espressi APPROVA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Approvazione Regolamento e Costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.



Città di Corleone

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Area 3 – Tecnica – Cura Del Territorio e Pianificazione Territoriale

Ripartizione- INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROTEZIONE CIVILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento e Costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale ing. Giovanni Piccione

che attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013.

PREMESSO

- che a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile" è stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- che all'art 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 vengono indicate la definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione Civile;
- che all'art 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- che all' art 3 comma 1 lettera C del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 i Sindaci e i Sindaci metropolitani, vengono definiti, nell'ambito del Servizio Nazionale di protezione Civile, autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni e che le attribuzioni sono disciplinate dall' art. 6 del suddetto Dlgs 1/2018;
- che all' art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite le responsabilità del Sindaco ed in particolare così come disciplinato al comma 1 lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;
- che i Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali
 - a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane;
 - b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza: i piani devono prevedere, tra l'altro l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;
 - c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
 - d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;

- e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
- f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Città Metropolitana e al Presidente della Regionale.

- che il D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, la coesione e protezione sociale;

CONSIDERATO

- che la sempre maggiore frequenza in cui avvengono eventi critici, la complessità degli interventi e il carico di responsabilità che la legge assegna agli Enti Locali e ai Sindaci, rendono indispensabile che l'Amministrazione Comunale sia organizzata al meglio per fronteggiare le diverse possibili emergenze di protezione civile sul territorio di competenza e che quindi sia dotata di efficaci strumenti operativi;
- che le attività di competenza comunale dirette a formare nei cittadini la consapevolezza dei problemi connessi alla Protezione Civile, nonché quelle finalizzate a diffondere una adeguata conoscenza dei rischi che esistono nel territorio comunale e delle relative modalità per prevenirli assumono sempre maggiore rilevanza;
- che le competenze dei comuni in materia di protezione civile, con particolare riferimento alla gestione operativa delle emergenze determinate dalle diverse tipologie di rischi presenti sul territorio, non possono prescindere dalla collaborazione con un volontariato formato e addestrato;
- che le leggi vigenti prevedono un forte ruolo di coordinamento degli Enti Locali per l'attività di Protezione Civile svolta dai volontari;
- che l'amministrazione comunale riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di protezione civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale;

Dato atto

- che il Dipartimento della Protezione Civile stimola una forte identità nazionale del volontario di protezione civile;
- che il volontariato si integra inoltre con gli altri livelli territoriali di intervento previsti nell'organizzazione del sistema della Protezione civile, in base al principio della sussidiarietà verticale;
- che il volontariato svolge un ruolo importante, coadiuvando le istituzioni, per operare la salvaguardia della popolazione al verificarsi dell'emergenza;

Visti

- Il D.Lgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- Il D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore
- Il D.P.C.M. 09 Novembre 2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile"

Visto lo schema del regolamento del Gruppo comunale di volontariato della Protezione Civile; approvato con deliberazione di G.M. n° 223 del 30.10.2020

Visto D. Lgs. 267/2000;

Visto O.O.F.F.L.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Ritenuto necessario

- che il Comune di Corleone disponga di un Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile anche per garantire a tutti i cittadini che vogliano prestare, senza fini di lucro, la loro opera a favore della collettività, la più ampia possibilità di partecipazione;

- che il gruppo comunale debba collaborare fattivamente con il Comune di Corleone nella pianificazione e attuazione della complessiva attività di Protezione Civile comunale, in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- che il gruppo Comunale venga riconosciuto a livello regionale, usufruendo in tal modo dei mezzi e delle attrezzature ad esso in dotazione e delle opportunità formative in programma, ponendo inoltre mettere a disposizione le proprie risorse umane anche al di fuori territorio comunale;
- che il funzionamento e le attività del gruppo comunale si svolgano nel rispetto delle disposizioni disciplinanti il volontariato di protezione civile contenute nella legge vigente;

Considerato

- che, per consentire la costituzione del gruppo comunale e la sua iscrizione presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e all'iscrizione nell'elenco del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana, occorre approvare il relativo atto costitutivo contenente al suo interno il regolamento per il funzionamento del gruppo stesso;

Visto il regolamento per il funzionamento del gruppo comunale contenente anche la sua costituzione, predisposto dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale.

DATO ATTO della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

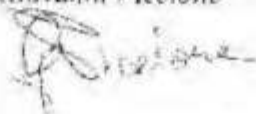
PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI ASSUMERE** le premesse sopracposte quale parte integrante e motivo determinante della presente proposta;
2. **DI COSTITUIRE**, con il presente atto, ai sensi della richiamata normativa, il "Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile" del Comune di Corleone, operante presso questo Ente ed alle dipendenze del Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento;
3. **DI APPROVARE**, l'allegato - Regolamento per la costituzione del "Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile", in cui si stabiliscono le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **DI DARE ATTO** che l'Amministrazione Comunale individuerà le forme più opportune per promuovere l'iniziativa ed incentivare la libera adesione al Gruppo;
5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale di attuare le attività previste per il riconoscimento e l'iscrizione del gruppo negli elenchi dei gruppi comunali di protezione civile regionali e nazionali;
6. **DI DARE ATTO**, valutato il parere positivo del Sindaco, che il Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale, ricoprirà il ruolo di interfaccia dell'Amministrazione con il coordinatore dei volontari del gruppo comunale;
7. **DI DARE MANDATO** all'Area 1 - Ufficio di Segreteria Generale, di pubblicare il presente provvedimento:
 - o per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - o permanentemente nell'apposita sezione "Regolamenti" del sito istituzionale;
 - o per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso;

Rende noto

- ✓ che la struttura amministrativa competente è l'Area 3 - Tecnica;
- ✓ che il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Piccione;
- ✓ che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Responsabile di Ripartizione
ing. Giovanni Piccione



PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: Approvazione Regolamento e Costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- ☐ parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
☐ parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Corleone, lì 22/01/2020

Il Vicario Responsabile dell'Area 3 - tecnica

Ing. Giovanni Piccione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☐ La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

☒ parere FAVOREVOLE

☐ parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

☐ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-imp.	Imp.
.....	€				

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€				

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

☐ parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Corleone, lì 22/01/2020

Il Responsabile dell'Area 2 - Finanziaria

dott.ssa Maria Di Mico

Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot...n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI

Firmati all'originale:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
CALANDRINETTI LUCA

IL PRESIDENTE
SINAGOSA PIO



IL SEGRETARIO
DOMESSA ANTONELLA SPATARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____.

Corleone, li _____

Il Responsabile della pubblicazione *on line* _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Corleone, li _____

Il Segretario Generale
SPATARO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

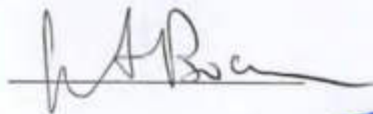
- ☐ in quanto decorso 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
☐ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

Il Segretario Generale

SPATARO

firmati all'originale:

Il Presidente



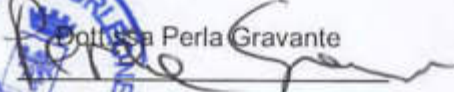
Il Consigliere anziano



Il Segretario



Dott.ssa Perla Gravante



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Corleone, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Corleone, li _____

Il Segretario

Dott.ssa Perla Gravante

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **- 2 OTT 2024**

- ☐ in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
☒ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

Il Segretario



Dott.ssa Perla Gravante

